



Segreteria SIDI
Via dei Taurini, 19
00185 ROMA ITALIA
Tel 39 06 49937652 fax 39 06 44340025
www.sidi-isil.it info@sidi-isil.it

SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it)

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

A) Informazioni generali

Nome: ARIANNA

Cognome: BROGGIATO

Indirizzo e-mail: arianna@broggiato.it

Indirizzo: via c. colombo 2 – Albignasego (PD)

B) Informazioni sulla tesi

Titolo della tesi di dottorato: Il regime giuridico delle risorse genetiche delle aree marine al di là della giurisdizione nazionale

Ciclo di dottorato e anno di inizio: XXII – novembre 2006

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):
Università degli Studi di Milano

Tutor della tesi di dottorato: Professor Tullio Treves

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009): dicembre 2009 – discussione nel 2010

Abstract della tesi di dottorato (massimo 2 pagine):

L'esistenza di forme di vita nei fondali marini internazionali è stata scoperta alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, precisamente nel 1977. Gli esseri viventi che, grazie al processo di chemiosintesi, possono vivere in condizioni di vita estreme (altissima pressione, buio totale e altissime o bassissime temperature) hanno sviluppato delle caratteristiche genetiche che li rendono unici e particolarmente interessanti per l'industria farmaceutica, cosmetica, agroalimentare, di sinterizzazione dei rifiuti e militare. Il progresso tecnologico sottomarino ha permesso a partire dagli anni Novanta il campionamento di tali esseri viventi per finalità di studio, e sviluppo di prodotti commerciabili a partire dalle risorse genetiche contenute in tali esseri viventi. Queste attività, dette di bioprospezione, richiedono la disponibilità di ingenti risorse finanziarie e tecnologiche: solitamente vengono condotte da centri di ricerca pubblici attraverso una partecipazione finanziaria del settore privato. Sono pochi gli Stati che possiedono le risorse necessarie per intraprendere tali attività.

La presente ricerca si propone di verificare se il diritto internazionale regola lo sfruttamento delle risorse genetiche delle aree marine al di là della giurisdizione nazionale. A tal proposito analizza nel dettaglio la Convenzione sul Diritto del Mare del 1982 e la Convenzione sulla Diversità Biologica del 1992. Nessuno dei due sistemi giuridici prevede un regime giuridico specifico per le risorse genetiche in esame.

Nel diritto del mare infatti le aree al di là della giurisdizione nazionale sono: l'Area, i fondi marini e il suolo e il sottosuolo, e l'alto mare. Nella prima il regime giuridico del patrimonio comune dell'umanità (che prevede l'inalienabilità delle risorse, il loro sfruttamento per scopi pacifici e per il beneficio dell'umanità, l'internazionalizzazione della gestione e la condivisione dei benefici derivanti dal loro sfruttamento) è limitato alle risorse minerarie (le uniche di cui la scienza aveva conoscenza durante la negoziazione della Convenzione sul Diritto del Mare del 1982); nella seconda vige il principio della libertà dell'alto mare: ogni Stato è libero di condurre le proprie attività pacifiche, nel rispetto della libertà degli altri Stati e delle norme sulla protezione dell'ambiente marino.

Il sistema giuridico della biodiversità dichiara che la conservazione della biodiversità è un interesse comune dell'umanità, regime giuridico che si differenzia dal patrimonio comune per l'assenza di internazionalizzazione della gestione delle risorse, e perché non si limita alle aree al di là della giurisdizione nazionale. La Convenzione sulla Biodiversità prevede una regolamentazione prettamente bilaterale per l'accesso alle risorse genetiche e la condivisione dei benefici: non si applica però alle risorse al di là della giurisdizione nazionale, quindi a quelle oggetto della presente ricerca. L'approccio bilaterale ha dimostrato la sua inefficacia e non convenienza a livello economico: questo ha portato allo sviluppo di un regime internazionale per l'accesso e la condivisione dei benefici per le risorse genetiche in fase di negoziazione (si prevede sarà ultimato nella seconda metà del 2010). Presumibilmente il regime internazionale non comprenderà nel suo campo di applicazione le risorse delle aree marine al di là della giurisdizione nazionale.

Nel dibattito politico-diplomatico in atto sulle risorse genetiche oggetto della presente ricerca gli Stati in via di sviluppo reclamano l'applicazione alle stesse del regime giuridico del patrimonio comune dell'umanità, mentre quelli industrializzati l'applicazione del regime della

libertà dell'alto mare. In base all'analisi condotta abbiamo osservato che il concetto di patrimonio comune dell'umanità, oltre al fatto che non è giuridicamente applicabile alle risorse in esame, ha subito delle modifiche sostanziali di cui chi (Stati e parte della dottrina) sostiene l'applicazione, alle risorse in esame, dimostra di non tener conto. Il principio della libertà di campionamento delle risorse (derivante dalla libertà dell'alto mare) anche se applicabile al contesto non configura un regime giuridico adatto a regolamentare lo sfruttamento delle stesse: afferma solo che gli Stati sono liberi di effettuare questo campionamento nel rispetto della libertà degli altri Stati e nel rispetto dei principi di diritto internazionale dell'ambiente (principio di cooperazione – principio precauzionale – valutazione di impatto ambientale) e una serie di altri principi giuridici sviluppatasi o in via di formazione nell'ambito del diritto sulla diversità biologica: il diritto allo sviluppo (e al trasferimento di tecnologia) e il principio in via di formazione dell'obbligo di condivisione dei benefici ottenuti dallo sfruttamento delle risorse genetiche, anche quelle al di là della giurisdizione nazionale.

Dopo aver dimostrato l'inesistenza di un regime giuridico specifico per le risorse in esame, la ricerca studia alcuni regimi giuridici che possono essere rilevanti, e fornire utili indicazioni per lo sviluppo di un sistema di gestione delle risorse. La ricerca analizza il regime delle risorse minerarie dell'Area, quello delle Regioni Polari, quello delle risorse ittiche transnazionali e altamente migratori, e quello del Trattato FAO sulle Risorse Fitogenetiche del 2001.

Infine viene analizzata l'interazione del sistema del diritto del commercio internazionale con quello della protezione ambientale, e nello specifico l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale alle risorse genetiche e l'eventuale incompatibilità di questa con il diritto allo sviluppo e quindi con l'obbligo del trasferimento di tecnologia e di diffusione dei risultati della ricerca scientifica e l'obbligo dell'utilizzo dell'Area per il beneficio dell'umanità, affermati dal diritto del mare.

Il sistema di gestione proposto prevede la libertà di campionamento delle risorse genetiche, mitigata però da un complesso sistema di condivisione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse. La condivisione comporta l'obbligo di diffusione dei risultati delle ricerche scientifiche condotte sulle risorse e l'obbligo di trasferimento delle tecnologie sviluppate, attraverso un meccanismo di internazionalizzazione che si appoggia all'Autorità dei Fondi Marini. Nel caso in cui invece le attività di bioprospezione portino alla brevettazione di un prodotto o un processo derivato dalle risorse in esame, che comporta quindi la segretezza della tecnologia sviluppata, la condivisione dei benefici comporta l'obbligo di destinare parte dei proventi incamerati attraverso la vendita di licenze per l'utilizzo dei brevetti, ad un fondo internazionale istituito per la suddivisione fra tutti i Paesi a prescindere dalla posizione geografica, sul modello del Sistema Multilaterale del Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche. Nel caso di necessità di proteggere interessi quali la protezione dell'ambiente o della salute pubblica, intervengono invece le clausole di garanzia del sistema del diritto del commercio internazionale che permettono di adottare delle licenze obbligatorie o di adottare delle misure nazionali che permettono la salvaguardia di tali interessi.